

## Istituto Comprensivo Statale Giovanni XXIII

Via Ofanto 29 - 76017 San Ferdinando di Puglia (BT) - Tel. e fax Presidenza: +39 0883 621135 - Tel. Segreteria: +39 0883 621186 e-mail: fgic871006@istruzione.it - e-mail PEC: fgic871006@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto: <http://www.icgiovanni23.gov.it/wordpress/> - <http://www.icgiovanni23.gov.it/joomla3/> - Codice Meccanografico: FGIC871006 - Codice Fiscale: 90095100724 - Codice Univoco Ufficio: UF5J11

### REGOLAMENTO Contratti di Prestazione d'Opera e disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni

#### IL DIRIGENTE

- visto l'art.10 del T.U. 16/4/94, n.297;
- visto l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
- visti gli artt. 6-7-8-9 del Regolamento approvato con DPR 275/1999 dell'8 marzo con cui si definisce l'esercizio dell'autonomia scolastica intesa come capacità e possibilità di decisione di iniziative di ricerca, sperimentazione e sviluppo, promozione e adesione ad accordi di reti di scuole, ampliamento dell'offerta formativa in relazione ai curricoli, esercizio che comporta la ottimale previsione e commisurazione delle più adeguate risorse strumentali, finanziarie ed umane finalizzate alla realizzazione della detta autonomia;
- visto in particolare l'art. 14, comma 3, del DPR 275/1999 che, in riferimento alle modalità di definizione e di stipula dei contratti di prestazione d'opera indica esplicitamente alle istituzioni scolastiche a provvedervi in conformità a quanto stabilito dal "regolamento di contabilità" che stabilisce le modalità di esercizio della capacità negoziale e ogni adempimento contabile relativo allo svolgimento dell'attività negoziale medesima, nonché modalità e procedure per il controllo dei bilanci della gestione e dei costi;
- visto l'art 32 co. 4 del DI 44/2001, che prevede che nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all'articolo 33, comma 2, lettera g), può avvalersi dell'opera di esperti esterni;
- visto l'art. 33, co.2, del DI 44/2001 lettera g), ai sensi del quale al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, della attività negoziale inerente i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- visto l'art.40 del DI 44/2001, con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la possibilità di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione e con il quale si prevede che sia il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, a disciplinare le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto;
- visto l'art. 46 del DL 112/2008 "Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione" con il quale si prevede che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
  - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
  - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
  - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino

*nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 e' abrogato.».*

- *visto il co.2 e il co. 3 del medesimo art 46 con cui si limita la possibilità di stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge e con cui si fissano i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni e con cui si esplicita che la violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.*
- *visto l'art.7, commi 6 e seguenti ed in particolare il comma 6-bis del Dlgs 165/2001 del 30 marzo e s.m.i. in forza del quale le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;*
- *vista la Circolare 2/2008 dell'11 del Dipartimento della Funzione Pubblica;*
- *vista la Circolare 2/2009 del 2 febbraio del Ministero del Lavoro;*
- *visto il Dlgs 33/2013 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;*
- *vista la Delibera 5 del Consiglio di Istituto del 18/05/2016*
- 

EMANA

*il seguente regolamento inerente le Modalità e Criteri per il conferimento di Contratti di Prestazione d'Opera*

### **Articolo 1. Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF.

### **Articolo 2. Requisiti professionali**

1. Per ciascuna attività o progetto deliberati nel PTOF per lo svolgimento delle quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di docenti esperti esterni o di professionisti, il Consiglio di Istituto ha stabilito che gli esperti stessi debbano essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. *Competenze richieste dal Progetto.*
  - b. *Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del Progetto.*
  - c. *Esperienze metodologiche – didattiche.*
  - d. *Titoli di Studio.*
  - e. *Formazione specifica certificata (Eventuali Corsi di aggiornamento/formazione nel campo)*
2. I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde da questo requisito in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, ecc., ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

### **Articolo 3. Pubblicazione degli avvisi di selezione**

1. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa (PTOF e POF annuale) e della previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale della scuola e sul sito web dell'Istituto altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.
2. Gli avvisi dovranno indicare:
  - a. *modalità e termini per la presentazione delle domande,*
  - b. *i titoli che saranno valutati e il punteggio da attribuire,*
  - c. *la documentazione da produrre.*
3. Specifiche del contratto:
  - a. *oggetto della prestazione;*
  - b. *presunta durata del contratto in ore;*
  - c. *importo massimo della disponibilità finanziaria per la prestazione.*
4. Requisiti dei candidati:
  - a. *possesso dei diritti civili e politici*

- b. *assenza di condanne o procedimenti penali a carico*
  - c. *impegno a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario approvato;*
  - d. *presentazione di domanda di partecipazione alla selezione, nei termini stabiliti dal Dirigente Scolastico, nella modalità di compilazione di modulo di domanda previsto dall'istituto e allegando il proprio curriculum personale in formato europeo.*
5. L'Istituto Scolastico si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o Associazioni di comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti collaborazioni .

#### **Articolo 4. Determinazione del compenso**

1. Il Dirigente Scolastico determina, ove non fissato per legge dalla normativa di riferimento, il compenso massimo da corrispondere all'esperto per ogni ora di lezione o di attività o l'importo massimo della disponibilità finanziaria, in relazione al progetto da attuare. L'importo totale deve intendersi comprensivo anche degli eventuali oneri a carico dell'amministrazione.
2. Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita nota di credito/fattura/ricevuta, con assolvimento dell'imposta di bollo e corredata della relazione esplicativa a firma del collaboratore della prestazione effettuata e a seguito di accertamento, da parte del Dirigente responsabile, dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.
3. E' fatto divieto di anticipazione di somme.
4. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.
5. I criteri di determinazione del compenso prevedono adeguato finanziamento di tutte le fasi (progettazione, monitoraggio, valutazione) e degli specifici interventi del percorso di formazione, inclusa la valutazione d'impatto e l'uso di tecnologie nella formazione a distanza.
6. Il criterio d'economicità è correlato a comparazione dei costi
7. Nelle singole scelte, anche in ordine all'impatto/efficacia, si persegue il giusto equilibrio tra la valorizzazione di competenze interne alla scuola e il ricorso a competenze esterne.
8. Il rispetto di standard di costo configurano regimi tariffari per discente e diversificazione in rapporto alla tipologia dei corsi in considerazione dell'intensità formativa secondo il gradiente : formazione conferenziale, seminariale, corso breve, corso più articolato, presenza di Laboratorialità.
9. Nei corsi distribuiti su molte giornate, ma con incontri di poche ore, il compenso è riferito ad una giornata di 8 ore lavorative; pertanto, la retribuzione per singola giornata è una frazione corrispondente di tale compenso.
10. In merito alle Attività di coordinamento scientifico, progettazione, monitoraggio e valutazione, produzione dei materiali, il lavoro complessivo è quantificato in numero di ore dedicate e il compenso orario previsto è modulato sulla base della qualità e della complessità delle prestazioni da rendere, rispettando comunque il massimale, che va definito, per ciascuna tipologia di iniziativa formativa, come percentuale dell'intero bilancio dell'iniziativa stessa. In particolare:
  - a. *Per Coordinamento scientifico si intende la funzione che si realizza nella garanzia di scientificità dello svolgimento dei temi trattati e di coerenza e coesione ai vari segmenti del corso; viene esercitato pertanto sia in fase iniziale di progettazione, sia in itinere. Può essere remunerato solo se distinto dalla funzione del direttore del corso.*
  - b. *Per Progettazione si intende non la semplice stesura di un programma o di un elenco di azioni o documenti, ma un lavoro che, partendo dai bisogni formativi dei partecipanti, porti ad una definizione sistematica ed il più possibile scientifica degli obiettivi, del percorso, delle risorse, dei criteri di valutazione, ecc.*
  - c. *Per Valutazione degli interventi si intende quella caratteristica della prestazione le cui caratteristiche di sistematicità sono tanto più considerate quanto maggiori sono le risorse impegnate. Occorre distinguere ed attivare tre momenti di controllo: la valutazione preventiva; il monitoraggio in itinere; la valutazione dell'efficacia.*
  - d. *Produzione e validazione dei materiali : questa voce può essere considerata solo nel caso che siano prodotti materiali originali che rimangano proprietà di chi commissiona il corso (es. materiali in autoformazione o per la formazione a distanza). I materiali di questo tipo sono fortemente strutturati dal punto di vista concettuale e strutturale, possono essere testi scritti, ma possono anche essere audiovisivi, ipertesti monomediali o multimediali, programmi di simulazione ecc.*
  - e. *Attività di assistenza tutoriale, coordinamento del lavoro di gruppo, esercitazione : l'assistenza tutoriale consiste in compiti di guida e presidio del processo di apprendimento, con particolare attenzione all'individuazione delle connessioni tra segmenti del processo e tra aspetti teorici e loro applicazione nell'attività didattica. Si svolge tramite interventi in aula e/o interventi di guida individuale o di gruppo. È attività da individuare nella fase di progettazione; può essere prevista per attività di formazione a distanza o per corsi a multidocenza e strutturati in attività.*

- f. Docenza : Per questa voce si potrà tenere conto sia del livello di complessità del progetto, sia del livello dei supporti dallo stesso usati (a meno che essi non siano già compensati come produzione di materiali), che documentino la complessità del lavoro di preparazione e realizzazione dell'attività di docenza prestata, sia, infine, del contestuale svolgimento di altre funzioni remunerate, nella prospettiva della definizione di un tetto complessivo per tutte le attività prestate.
11. La misura dei compensi
- a. Il compenso per il personale scolastico incaricato delle attività di docenza, di direzione, di coordinamento dei gruppi di lavoro, ecc., è stabilito dal d.i. 12.10.1995, n. 326; sugli importi non grava alcun contributo né ritenuta (vedi anche Ritenute e contributi), ad eccezione dell'Irpef per i dipendenti e dell'Irap a carico dell'amministrazione.
- b. La misura dei compensi è la seguente:
- i. Attività Imp. Lordo per i docenti
1. attività di direzione, organizzazione e controllo delle singole iniziative formative destinate al personale della scuola, ivi compresa quelle per la riconversione professionale, è quantificabile per ogni giornata in cui si articola l'iniziativa medesima, fino ad un massimo di 41,32
  2. attività di coordinamento scientifico, di progettazione, di produzione e validazione dei materiali, di monitoraggio e di valutazione degli interventi stessi, per ora fino ad un massimo di 41,32 elevabili per i docenti universitari a 51,65
  3. attività di docenza per ogni ora fino ad un massimo di 41,32 elevabili per i docenti universitari a 51,65
  4. attività d'assistenza tutoriale, di coordinamento dei lavori di gruppo o delle esercitazioni previsti dal progetto formativo è quantificabile fino ad un massimo orario di 25,82
- ii. Il personale ata, coinvolto nella realizzazione di interventi formativi e d'aggiornamento, dal d.i. 326/95 ha compenso orario fissato nella misura stabilita per le attività aggiuntive disciplinate dall'art. 54 del ccnl del 04.08.1995, ora modificato dal ccnl 29.11.2007 (Tab. 6).
- c. **Clausola di salvaguardia:** l'imposizione del compenso orario dei dipendenti scolastici anche per gli esperti esterni è riconosciuto come possibile limitazione di capacità negoziale e che rende complessa l'acquisizione della disponibilità da parte di esperti di alta professionalità e competenza, potendo risultare pregiudizievole alla qualità degli interventi. Pertanto, si ritiene che la prospettiva del potenziamento dell'autonomia ed i riferimenti europei possono indirizzare a deliberare nell'eventualità misure orarie, diverse da quelle sopra riportate, qualora siano richieste professionalità tali da giustificare il superamento tenendo come riferimento i compensi erogati per ore di insegnamento di esperti esterni finanziati o cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo.

#### **Articolo 5. Individuazione dei contraenti**

1. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
  - a. competenze;
  - b. curriculum complessivo del candidato;
  - c. contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi professionali, enti pubblici o privati;
  - d. pubblicazioni e altri titoli;
  - e. corsi di aggiornamento/formazione;
  - f. esperienze pregresse di collaborazione con l'Istituto che abbiano avuto ricadute positive sull'utenza, valutate in base al disposto dell'art. 9 del presente Regolamento.
2. In presenza di più istanze, verrà effettuata una valutazione comparativa dei curricoli presentati, sulla base dei titoli culturali e professionali prodotti, attraverso l'assegnazione di un punteggio indicato nello specifico avviso.
3. Il Consiglio di Istituto delega il Dirigente Scolastico o, in alternativa, una Commissione tecnica composta da Docenti ed eventualmente da personale ATA, in relazione alla tipologia di incarico e/o al progetto che si intende realizzare, a predisporre le tabelle dei titoli valutabili.

#### **Articolo 6. Stipula del contratto**

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto.
2. Nel contratto devono essere specificati:
  - a. l'oggetto della prestazione;

- b. i termini di inizio e conclusione della prestazione;
  - c. il corrispettivo della prestazione;
  - d. le modalità di pagamento del corrispettivo;
  - e. le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.
3. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.
4. I contratti di cui al presente regolamento
  - a. non possono avere durata superiore all'anno scolastico
  - b. possono essere, a discrezione dell'Istituto, rinnovabili. ove si ravvisi un motivato interesse, per la durata corrispondente al solo al fine di completare i progetti a causa di ritardi non imputabili al collaboratore.

#### **Articolo 7. Registro degli Incarichi Esterni**

1. E' istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.

#### **Articolo 8. Restrizioni alla scelta del contraente**

1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art.32, comma 4, del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:
  - a. *che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;*
  - b. *che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;*
  - c. *di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.*

#### **Articolo 9. Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica**

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art.53 del Dlgs 165/2001 del 30 marzo
2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art.53, commi da 12 a 16 del Dlgs 165/2001 del 30 marzo e s.m.i.

#### **Articolo 10. Valutazione della prestazione**

1. Il sistema Qualità dell'Istituto, ove esistente, deve presumere una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno attraverso appositi questionari di gradimento o altre forme di valutazione
2. L'esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

#### **Articolo 11. Nullità**

1. Quanto previsto nel presente regolamento si intende inefficace e nullo se contrastante o non ammesso dalla vigenti norme e leggi attinenti l'attività scolastica.

*Valido fino a necessità di nuova modifica*